

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-387 del 26/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE, PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-394 del 26/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE, PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. S.R.L. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 12/09/2016, prot. n° 75335 (acquisita agli atti il 14/09/2016 con prot. n° PGPC/2016/9777), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 26/10/2016, prot. n° 93883 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/11828), trasmessa direttamente anche dalla Ditta a questa Agenzia con nota pec del 20.10.2016 (prot. Arpae. n. 11602), con cui la ditta ha dichiarato che: la produzione del burro non viene più effettuata, le attività di produzione e stagionatura salumi/formaggi sono caratterizzate da emissioni scarsamente significative e che le possibili emissioni diffuse, potranno generarsi dalla fase di stagionatura (tramite apertura e chiusura delle porte di accesso) e saranno caratterizzate da umidità e sostanze odorigene naturali. La ditta ha inoltre dichiarato che l'impianto GPL anche se fisicamente ancora presente è stato disconnesso.

**RILEVATO** che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio degli impianti di produzione dei prodotti caseari ed insaccati vengono trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e un impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione primaria, una vasca per la separazione dei grassi e una vasca di accumulo e pompaggio;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante n° 4 fosse Imhoff;
- le acque reflue industriali e domestiche, in uscita dai rispettivi impianti di trattamento di cui sopra, danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura classificato come scarico di acque reflue industriali;

- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento come indicato nella Tavola Unica del 20/05/2008 allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 25/01/2013, P.G. N° 8385;
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'istanza richiesta è relativa alla modifica sostanziale degli impianti precedentemente autorizzati con D.D. n.1920/2010, tale modifica riguarda l'installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano liquido, della potenza di 384 kW (E4). La ditta dichiara che la suddetta emissione E4 rientra tra le emissioni scarsamente rilevanti ex. Art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetto ad autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- viene precisato che possono generarsi emissioni diffuse dalla fase di stagionatura solo attraverso le porte di accesso mantenute normalmente chiuse;

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- relazione tecnica, con prescrizioni, redatta dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 24/11/2016, prot. n° PGPC/2016/13153, in merito alle emissioni in atmosfera;
- Determinazione Dirigenziale n° 2105 del 27/12/2016, trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 29/12/2016, prot. n° 115206 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/14549), relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché al parere favorevole ad effettuare le emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico;
- nota del 16/11/2016, prot. n° 2016/0075755 (prot. ARPAE n° PGPC/2016/12795 del 17/11/2016) con la quale l'Azienda USL ha espresso parere favorevole in ordine all'istanza di cui trattasi, facendo presente tra l'altro che, in considerazione della presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. S.R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C.- S.R.L.** (C. FISC. 00836970335) per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada Agazzana n° 59 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE DOPPI FONDI-POT 2094 KW**

Portata Massima	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	9 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

#### **EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE – POTENZA 210 KW**

Portata Massima	400 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

#### **EMISSIONE N. E3 ESSICAZIONE SALUMI – POTENZA 180 KW**

Portata Massima	150	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E2 ed E3, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gpl;
- b) i camini di emissione di E1, E2 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa

vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;

- c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
  - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- e) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico, alla Provincia di Piacenza ed all'arpa Sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri:

pH	≤ 12,5
COD	≤ 3.000 mg/l
BOD <sub>5</sub>	≤ 2.000 mg/l
Solidi sospesi totali	≤ 700 mg/l;
Grassi e oli animali e vegetali	≤ 400 mg/l;
Fosforo	≤ 20 mg/l;
Tensioattivi totali	≤ 15 mg/;
Cloruri	≤ 2.000 mg/l
Rame	≤ 1 mg/l
Fluoruri	≤ 55 mg/l

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
  - a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento prevedendo anche controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dall'impianto di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella pubblica fognatura;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ried alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**